



COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 14

OGGETTO :

REGOLAMENTO DI USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventitre**, del mese di **giugno**, con inizio seduta alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Gianpiero BRUNETTI	Sindaco	X	
Andrea G. BELTRANDO	Consigliere	X	
Caterina BERGIA	Consigliere	X	
Enrico FACCIOLO	Consigliere	X	
Ines GHIGO	Consigliere	X	
Luca MEINARDI	Consigliere	X	
Valerio ODERDA	Consigliere	X	
Luisa PERLO	Consigliere	X	
Giorgio TUNINETTI	Consigliere	X	
Totale		9	

Sono altresì presenti, in qualità di Assessori Esterni, i Sigg.si:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Melchiorre CAVALLO	Assessore	X	
Enrico MARIANO	Assessore	X	
Giacomo ROSSO	Assessore	X	
Totale		3	

Con l'intervento e l'opera del Signor **FLESIA CAPORGNO dott. Paolo**, Segretario Comunale.

Il Signor **Gianpiero BRUNETTI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DCC n 14 del 23.06.2015: Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali. Approvazione.

Si riporta in sintesi, per gli elementi salienti, l'esito della discussione.

Relaziona il Consigliere Enrico Facciolo, dando lettura del proprio intervento:

Questa sera, dopo numerosi incontri, sono lieto di portare all'attenzione del Consiglio Comunale il Regolamento degli impianti sportivi. La scelta di questa Amministrazione è stata quella di garantire la gestione dei suddetti impianti in continuità gestionale sportiva andando a escludere situazioni di assoluta estraneità al mondo dell'associazionismo. Con questo documento andiamo a regolamentare la gestione dei nostri impianti sportivi e a dare forza alle convenzioni che già abbiamo con le nostre società presenti in loco.

I criteri su cui si basa l'utilizzo degli impianti sono: uguaglianza dei diritti degli utenti, imparzialità, regolarità del servizio, partecipazione, efficienza ed efficacia. Gli impianti sportivi potranno essere gestiti direttamente dal Comune o essere affidati in via preferenziale a soggetti come federazioni, società sportive riconosciute dal CONI, enti di promozione sportiva, associazioni del tempo libero con finalità sportive, formative e ricreative senza scopo di lucro.

L'Amministrazione comunale, una volta individuato il gestore degli impianti sportivi, stipulerà con esso una convenzione che verrà poi approvata dalla Giunta Comunale, dando spazio e margine di manovra alle nostre istituzioni.

La convenzione avrà una durata massima di sei anni, tenendo conto che la normativa regionale in materia di impiantistica sportiva (L.R. 93/95) richiede, come requisito per concedere contributi, la disponibilità dell'impianto per almeno sei anni da parte della società sportiva richiedente andando quindi a colmare alcune situazioni lacunose. La concessione potrà, eventualmente, essere prorogata. La concessione dell'utilizzo degli impianti sportivi potrà essere di tipo stagionale, periodica o saltuaria, come già tuttora esistente.

Il Regolamento in oggetto è stato inviato a tutte le società sportive, e non ci sono state obiezioni da parte loro.

Colgo l'occasione per ringraziare le società sportive racconigesi per tutto il lavoro che svolgono ogni giorno per i nostri ragazzi. Questa Amministrazione crede molto nello sport, lo dimostra il fatto che nonostante il periodo economico difficile i contributi alle società non siano venuti a mancare, nonostante qualche inevitabile flessione.

Il Sindaco dichiara aperto il dibattito.

Consigliere Oderda: ritiene che il regolamento costituisca documento interessante, strumento straordinario ed opportunità di discussione con il mondo associativo, che avrebbe voluto confrontarsi con il Comune in modo trasversale, ma ciò non è avvenuto; si era fatta richiesta di trovarci con il mondo associativo; il regolamento cambia gli assetti, pone dei limiti e dà delle aperture; i regolamenti stanno assumendo importanza e valore di legge, sono presi a riferimento dai giudici; importante è avere strumenti condivisi il più possibile, per agevolare la risoluzione delle discussioni, e ciò è più efficace rispetto ad

avere norme inculcate; mi riferisco anche alla commissione, che è stata convocata una volta, e poi un'altra volta nell'imminenza; il mondo dello sport a Racconigi è vivace, e al riguardo si riferisce anche all'attività del campionato italiano disabili, esempio straordinario di questa vivacità, di uno slancio che non dev'essere tarpato.

Precisa che vi sarebbero anche alcuni rilievi che si potrebbero fare al testo, e sarebbe opportuno rinviare l'argomento ad una opportunità di discussione, che ritiene indispensabile; molti contenuti sarebbero condivisibili, altri potrebbero essere oggetto di osservazioni di sostanza, ad esempio quella della priorità di affidamento degli impianti, prevedendo una uniformità rispetto al registro unico del Coni; inoltre, è positivo che si prevedono priorità per le Associazioni con sede a Racconigi, ma occorrerebbe anche distinguere quelle che da decenni svolgono la propria attività. Invito a condividere con la presidenza delle Associazioni il testo, perché hanno esperienza, si tratterebbe di un bel gesto nei confronti del mondo sportivo racconigese.

Consigliere Facciolo: osserva che il regolamento è stato mandato ben due volte alle Associazioni sportive, e condiviso se non in tre, in almeno due commissioni; il Sindaco sottolinea che è stato rivisto dopo il primo invio alle Associazioni, rimandato alle stesse, posto all'esame in commissione, e poi risotto posto alla stessa nell'imminenza; erano pervenuti alcuni riscontri da parte delle Associazioni, o senza rilievi, oppure con rilievi, recepiti; fa notare che in Regione Piemonte, a differenza di altre, non vi è ancora la legge regionale in materia, e non si vorrebbe dover espletare delle gare; il regolamento che stasera verrà adottata, potrà essere modificato andando avanti nell'utilizzo dello strumento.

Consigliere Oderda: ritiene che nel momento in cui si invia per due volte, e arrivano poche risposte, non si sono usati gli strumenti idonei; cita il caso del Comune di Savigliano, e sottolinea che vi sono delle impostazioni che sarebbero da variare.

Sig. Sindaco: ricorda che oltre a quella di ieri, è stata convocata un'altra commissione, oltre alla prima, ad aprile.

Consigliere Oderda: sottolinea che il protagonista principale non siamo noi, e che chiede di dare la possibilità al mondo associativo di dare il proprio contributo.

Consigliere Tuninetti: ritiene che sarebbe bene ci fosse questo ulteriore sforzo da parte dell'Amministrazione, mettendo attorno a un tavolo tutte le associazioni.

Sig. Sindaco: evidenzia che anche l'Amministrazione conosce il valore delle associazioni sportive, e anche di quelle che non fanno sport, cercando di essere loro vicini, e non si può dire che non si sia cercato di coinvolgerle; le associazioni hanno partecipato, per affrontare temi di loro interesse; il coinvolgimento c'è stato, vi è la disponibilità a discuterlo ancora, ma stasera si vorrebbe arrivare all'approvazione, e il prossimo mese convocare le associazioni.

Consigliere Oderda: formula un rilievo in merito alla scadenza indicata nel regolamento per la concessione degli impianti, che non fa distinzioni rispetto alle associazioni esterne, suggerendo di inserire una priorità per le associazioni locali, a parità di disciplina. Il Sindaco precisa che si può accogliere l'emendamento. Il Consigliere Oderda osserva che dovrebbero essere le associazioni a essere coinvolte; sottolinea che non si tratta di richieste che si intendono fare "contro" qualcuno, ma vi sono alcuni aspetti nel regolamento che andrebbero rivisti.

Il Sig. Sindaco rileva che si ha il tempo di andare a modificare il regolamento, e intanto si può ora approvare, inserendo già il discorso di anzianità delle associazioni locali.

Il Consigliere Tuninetti precisa che intende dare fiducia, circa la ridiscussione nel breve periodo con le associazioni, e preannuncia il proprio voto di astensione.

Consigliere Perlo: si associa alla posizione del Consigliere Oderda, osservando che non sempre il silenzio equivale ad assenso; rileva che non è stato nominato il ruolo che potrebbe aver avuto una consulta.

Consigliere Oderda: dichiara di trovarsi, per le modalità con cui si è andati avanti con questa tematica, con l'impossibilità di aver avuto un dialogo con il mondo associativo, nella condizione, pur amando il mondo associativo, di non votare o di votare contro, come stimolo.

Sig. Sindaco: rileva che l'Amministrazione comunale si sente ben vicino alle Associazioni sportive, e che non si è trattato di un semplice invio di mail, perché nei vari incontri fatti, o singolarmente, o per categoria, è stata ricordata anche questa tematica. Rassicura il Consigliere Tuninetti, per l'impegno che ci si è assunti.

Propone di approvare il regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Comune di Racconigi è proprietario di vari impianti sportivi presenti sul territorio comunale, destinati alla pratica di diverse discipline al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva nell'ambito del territorio comunale;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*", che all'art. 90 recante "*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*" così recita:

Omissis

"24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese

quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti”;

Considerato che ad oggi, nelle more dell'adozione di una specifica normativa regionale, si è proceduto all'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale attraverso l'applicazione di tale disposizione di legge, fermo il principio della garanzia dello svolgimento delle discipline sportive negli impianti oggetto di affidamento da parte dei terzi (società e associazioni sportive, privati ecc ...);

Considerato che, nelle more di approvazione di una Legge Regionale di settore, si rende quanto mai opportuno che la Regolamentazione qui proposta sia ispirata a principi informatori per cui l'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed Enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato, al fine di favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che costituisce espressione di un territorio;

Tenuto conto che:

- per Società o Associazioni sportive dilettantistiche s'intendono quei soggetti aventi le caratteristiche di cui ai commi 18 e 18 bis dell'art. 90 della Legge 289/2002;
- per "affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo" si intende che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale della struttura sportiva, in tutto o in parte;

Considerato che è necessario elaborare uno strumento normativo interno (Regolamento) che, in ossequio alla potestà regolamentare comunale ex art. 117 Cost. disciplini le modalità di affidamento del servizio di uso e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;

Dato atto che con il Regolamento comunale in oggetto viene perseguita la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa disposizione di strutture ed impianti sportivi comunali;
- concorrere in modo determinate alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
- dare attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale;
- ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti;

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'allegato Regolamento verranno abrogate le precedenti regolamentazioni nonché ogni altra disposizione con esso incompatibile o contrastante;

Dato atto che:

- il testo regolamentare è stato trasmesso, per eventuali osservazioni, alle Associazioni sportive del territorio; è stato inoltre esaminato nell'ambito di riunioni convocate della Commissione consiliare competente;
- sul punto, come specificato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 22 marzo 2011, n. 2538), *“la gestione di un impianto sportivo rientra, a pieno titolo, nell'area dei servizi alla persona, o dei servizi sociali; non ha una precisa collocazione nel quadro delle norme relative agli appalti ed agli affidamenti”*; ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici; si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'amministrazione comunale attraverso i propri uffici; tuttavia il comune può gestire gli impianti di proprietà in forma diretta anche con affidamento a ditte specializzate nel settore relativamente ai servizi connessi al funzionamento dell'impianto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire. La gestione può, altresì, essere effettuata in forma indiretta, mediante la concessione della gestione degli impianti a terzi, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento; l'ammissibilità di una gestione diretta degli impianti sportivi di proprietà pubblica si ricava, altresì, dal disposto di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), rubricato *“Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”*, nella parte in cui dispone che *“25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*. Al riguardo la Corte Costituzionale ha avuto modo di puntualizzare che *“non sono fondate, in riferimento all'art. 117 cost. e all'art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, le q.l.c. dell'art. 90 commi 24, 25 e 26 l. 27 dicembre 2002 n. 289, concernente l'utilizzazione di impianti sportivi. Premesso che, con la revisione costituzionale*

operata dalla l. cost. n. 3 del 2001, l'ordinamento sportivo è stato inserito nel novellato art. 117 comma 3, tra le materie oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e regioni, che non può dubitarsi che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, e che quindi lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118 comma 1 cost., ipotesi peraltro non ricorrente nella specie; ... il comma 25 detta regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l'attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione” (Corte Costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 424); la gestione diretta, rappresenta, tuttavia, un modello che si adatta a situazioni residuali caratterizzate dalla presenza di impianti di modeste dimensioni o nel caso della gestione di discipline minori, che prevedono oneri organizzativi ed economici limitati. Vi si potrà, pertanto, fare ricorso solo dopo avere verificato che nel mercato locale di riferimento, secondo il più generale principio di sussidiarietà, non esistano altri soggetti che a condizioni più vantaggiose in termini di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado di assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta;

- la bozza regolamentare pone l'Ente in grado di individuare i moduli gestionali maggiormente opportuni, in un contesto di sussidiarietà, economicità di mezzi, coinvolgimento di soggetti specializzati;
- si richiamano inoltre altri aspetti, che caratterizzeranno l'attuazione del Regolamento:
 - possibilità per i gestori di utilizzare gli spazi anche per la propria attività associativa e sportiva; con l'occasione, si evidenzia anche l'orientamento della Corte dei Conti in merito alla possibilità di utilizzo gratuito del patrimonio comunale per questo tipo di finalità (addirittura con corresponsione di contributi all'Associazione e introito da parte della stessa di tariffe); annota la Corte (Lombardia, 349/2011), che in linea di principio, “non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale”; tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato; non solo, ma si ammette che il Comune possa concedere un ulteriore contributo da finalizzare per la promozione e il sostegno delle attività e per la promozione della pratica sportiva della popolazione e ciò perché tali erogazioni contributive non sembrano in, contrasto con il disposto dell'art. 12 della legge della L. n. 241/90,

in ordine alla concessione di contributi, atteso che la effettiva erogazione è comunque subordinata alla stipulazione di una apposita convenzione; né sembra in contrasto con l'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, in tema di divieto di sponsorizzazioni, poiché l'erogazione dei contributi di che trattasi, verrebbe concessa per promuovere e facilitare l'accesso ai giovani della attività sportiva dilettantistica nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente; vanno ricordate inoltre le delibere Corte Conti Lombardia/429/2010/PAR del 15 aprile 2010 con riferimento al contratto di comodato e, più in generale, le delibere Lombardia, 29/06/2006, n. 9, Lombardia 13/12/2007 n. 59, Lombardia 5/06/2008 n. 39 per l'erogazione di contributi da parte degli enti locali in favore di soggetti privati); dunque, rientra nella sfera della discrezionalità dell'ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio disponibile e l'erogazione di contributi, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo;

- l'affidamento misto concessorio con trasferimento parziale o totale della relativa alea, stimolando il soggetto convenzionato ad attivarsi il più possibile per il buon esito della gestione;
- possibilità dell'utilizzo in uso anche gratuito; osserva la Corte dei Conti, innanzitutto, che la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile di un Ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato, anche se la disciplina codicistica del contratto di comodato pone a carico del comodatario le spese per l'utilizzo del bene, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Inquadrata la fattispecie nell'ambito di questo binario, rileva il collegio che, in linea di principio, "non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale". Tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto di comodato, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato. È utile evocare, sul punto, una massima storica della Corte dei Conti – lontana nel tempo, ma tuttora valida – a mente della quale "le competenze generali del Comune trovano un limite nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio dell'Ente locale non può estendersi alle materie di competenza di altro Ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si verifici, si realizza un nocumento per l'Ente stesso in quanto l'utilizzo di risorse destinate per bilancio a determinate finalità, in materia difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio (C. Conti, sez. I, n. 300/1991). Una volta dunque che sia stata riscontrata, da parte dell'Ente, la sussistenza dei

requisiti formali e sostanziali sopra esposti, afferma la Sezione che “la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale o finanziaria è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell’Ente locale”. Per quanto riguarda poi la compatibilità o no dell’erogazione di un contributo, in siffatte circostanze, con il divieto di sponsorizzazioni sancito dall’art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il suddetto parere n. 349/2011/PAR mette in chiaro la pregiudiziale necessità di un “vaglio di natura teleologica”, attraverso il quale l’Ente locale abbia cura di identificare con chiarezza la funzione del beneficio da erogare. Secondo il giudice, infatti, “la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”. In definitiva, quindi, la contribuzione dell’Ente locale al soggetto privato deve ritenersi consentita ove risulti finalizzata al sostegno di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, mentre per converso risulta vietata a norma del suddetto art. 6, comma 19, ove l’impiego di risorse si traduca in una forma (anche indiretta) di promozione dell’immagine dell’Amministrazione. Analoghe considerazioni per la concessione (beni indisponibili): la concessione gratuita del bene comunale non si palesa come una graziosa e immotivata elargizione al concessionario, dacché nel relativo atto si evidenzia che l’obbligo di pagare un canone risulti *de plano* sostituito dall’onere a carico della società terza di effettuare molteplici prestazioni di ordinaria manutenzione; e così, anche per l’erogazione di somme al concessionario, nel caso le tariffe siano controllate, ovvero si intenda assicurare il raggiungimento di fini di particolare utilità per la comunità;

- va evidenziato come l’attività sportiva e le iniziative a favore dei giovani costituiscono attività di primaria importanza per la comunità locale, con una valenza di prevenzione dei disagi e delle devianze;

Richiamato il parere del Revisore dei Conti reso in data 17 giugno 2015;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi dai Dirigenti, ai sensi dell’art. 49 del Dec. Lgs. 267/2000 (oppure solo acquisito il parere se non firma GP);

Acquisito il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale ai sensi della det./SINDACO n. 8 del 2.4.2013;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n. 9

- astenuti n. 1 (Consigliere Tuninetti)
- votanti n. 8
- voti favorevoli n. 6
- voti contrari n. 2 (Consiglieri Oderda e Perlo)

DELIBERA

- di **approvare** il “Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali”, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
- di **pubblicare** l'allegato Regolamento all'albo Pretorio *on-line* del Comune di Racconigi per quindici giorni consecutivi;
- di **far salva** ogni normativa regionale che sopravvenga in materia;
- di **dare atto** che, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi presso gli impianti sportivi, stante la stagione estiva inoltrata, il Comune assicura gestioni provvisorie idonee allo scopo;
- di **dare atto** che l'organo esecutivo disporrà altresì per la supervisione e vigilanza sulle tariffe, con aggiornamenti da parte della Giunta.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione in forma palese, con il seguente esito:

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di attivare le procedure di formalizzazione delle gestioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Gianpiero BRUNETTI

IL SEGRETARIO

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 31/07/2015 al 14/08/2015 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31/07/2015 festivo/di mercato oppure dal 31/07/2015 al 14/08/2015 senza seguito di opposizioni o ricorsi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Racconigi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(FLESIA CAPORGNO dott. Paolo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- in data _____ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
- in data _____ , dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo
